MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 15 FEBBRAIO 2010, N. 31

Art. 11

Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo n. 31 del 2010

All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: "entro sessanta giorni della relativa ricezione" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta giorni dal ricevimento di ciascuna istanza". All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo le parole: "l'Agenzia," sono inserite le seguenti: " tenuto conto delle determinazioni di cui all'articolo 7,". All'articolo 11, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: "comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "comma 3". All'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, la parola: "trenta" e' sostituita dalla seguente: "quindici" e le parole: "del comune interessato" sono sostituite dalle seguenti: "del comune o dei Comuni interessati, come individuati ai sensi dell'art. 23, comma 4.". All'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "si provvede" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministero dello sviluppo economico provvede";

b) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Le modalita' di funzionamento del Comitato interistituzionale sono stabilite, previo parere della Conferenza unificata da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del parere stesso, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro i sessanta giorni successivi; il Comitato opera senza corresponsione di compensi o emolumenti a favore dei componenti.". All'articolo 11, comma 10, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, la parola: "procede" e' soppressa.

Versione in vigore dal 28 aprile 2011, non più in vigore dal 28 maggio 2011 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31
Estremi	Decreto legislativo 23 marzo 2011, n. 41
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 2011

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-41-2011/art-11-modifiche-all-articolo-11-del-decreto-legislativo-n-31-del-2010/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it